

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO  
Sede di URBANIA  
(Provincia di Pesaro e Urbino)

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO.

L'anno \_\_\_\_\_ e questo giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza della Comunità Montana, in Urbania, presso la Segreteria dell'Ente intestato, avanti a me \_\_\_\_\_, Rogante il presente atto a norma dell'art. 8, della Legge 23/03/1981, n.93, sono personalmente comparsi i signori:

1) Il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sant'Angelo in Vado (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_) nella sua qualità di \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2) Il Sig. \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (P.I.V.A. \_\_\_\_\_), che rappresenta in qualità di \_\_\_\_\_, come risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Pesaro del \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede municipale Piazza Umberto I° Sant'Angelo in Vado. comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che a seguito di procedura riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381 e della L.R. Marche 18 dicembre 2001 n. 34 il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è affidato il servizio di pulizia degli edifici del Comune di Sant'Angelo in Vado il servizio è stato aggiudicato alla \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_ che ha offerto un prezzo complessivo di € \_\_\_\_\_ pari a un ribasso del - \_\_\_\_\_ %;

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 = AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO

Il comune di Sant'Angelo in Vado concede alla \_\_\_\_\_ che, a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l'appalto del servizio di pulizia degli edifici del comune di Sant'Angelo in Vado.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti dall'articolato che segue.

ART. 2 = MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività relative allo svolgimento del servizio si dividono in prestazioni periodiche e prestazioni straordinarie.

2.1 - La pulizia dei locali deve essere effettuata in ore tali da non ostacolare i servizi d'istituto e da non arrecare intralcio o molestia al pubblico. Per la sede municipale la pulizia sarà effettuata nelle ore pomeridiane (di norma dalle 14,00 alle 16,00 tutti i giorni feriali). Per i locali della mensa centralizzata

la pulizia sarà effettuata nelle ore mattutine. Per le altre strutture comunali le pulizie si effettueranno, di norma, nelle ore pomeridiane, secondo necessità.

2.2 - In ogni caso l'orario delle pulizie è concordato con il Responsabile del Servizio prima dell'inizio del servizio. Le ore complessive di servizio, per ogni anno, ammontano a 2.312, fatta salva la facoltà aggiuntiva prevista al successivo punto 3.8.

2.3 - Per la sede municipale (uffici comunali) il servizio deve essere svolto quotidianamente (escluso domenica e giorni festivi infrasettimanali regolarmente riconosciuti), per un totale di ore annue pari a 1.212. Il servizio sarà effettuato con le modalità di seguito specificate:

2.3.A. INTERVENTI GIORNALIERI E/O A GIORNI ALTERNI:

- a) raccolta, svuotatura cestini o altri contenitori portarifiuti (ogni giorno);
- b) scopatura ad umido su tutti i pavimenti e scale (a giorni alterni);
- c) lavaggio e disinfezione dei locali WC e degli arredi sanitari dei servizi igienici (ogni giorno);

2.3.B. INTERVENTI SETTIMANALI:

- a) scopatura Sala del Consiglio;
- b) spolveratura di armadi, mobili, scaffali, computers, stampanti e qualsiasi altra componente di arredo facendo attenzione a lasciare i medesimi nello stato di fatto in cui si trovano;
- c) lavaggio di pavimenti e scale effettuato con idonei materiali ed attrezzatura;
- d) pulizia degli apparecchi telefonici;

2.3.C. INTERVENTI MENSILI:

- a) spolveratura di pareti, termosifoni, lampade;

2.3.D. INTERVENTI QUADRIMESTRALI:

- a) lavaggio interno ed esterno dei vetri delle finestre;
- b) pulizia delle soglie interne ed esterne delle finestre;
- c) spolveratura e pulizia dei pavimenti e delle scaffalature dei locali adibiti ad archivio della sede comunale.

2.3.E. Le modalità di intervento sopra stabilite possono subire alcune minime modifiche, previo concordamento tra le parti e comunque nel rispetto dello standard qualitativo medio che gli interventi indicati mirano a perseguire. A tal fine si precisa che le modalità di intervento sono state stabilite sulla base delle precedenti esperienze ed in relazione alle caratteristiche degli ambienti prevedendo una presenza media giornaliera pari a quattro ore.

2.4. Restano a carico dell'Amministrazione Comunale la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine e/o apparecchiature impiegate.

2.5. Per la mensa centralizzata il servizio sarà svolto nei soli giorni di funzionamento della mensa, per un totale annuo di pari a 1.320, secondo le direttive impartite dal responsabile del servizio. Nel servizio vengono ricompresi piccoli interventi di supporto e collaborazione con il personale comunale, connessi all'attività della mensa scolastica.

2.6. Per i locali dei seguenti edifici: palazzo Mercuri – teatro Zuccari – museo archeologico – pinacoteca comunale - auditorium S. Caterina d'Alessandria - chiesa di San Filippo – chiesa S.Maria extra Muros – chiesa S.Maria degli Angeli, il servizio pulizia sarà effettuato occasionalmente su richiesta del responsabile del servizio, solamente in occasione di eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal comune.

2.7. I servizi di pulizia del precedente punto n. 2.6, saranno effettuati nell'ambito del monte ore annuo previsto per la pulizia degli uffici comunali, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3.8.

2.8. In aggiunta ai servizi richiesti, il Comune potrà richiedere l'effettuazione di ulteriori pulizie e servizi a fronte di esigenze e necessità di natura straordinaria e contingente per un impegno massimo, per ciascun anno di validità del contratto, di 150 (centocinquanta) ore, applicando la tariffa forfettaria per ogni servizio effettuato, di € 15,00 oltre l'I.V.A. all'ora.

Le prestazioni ricomprese nei servizi di pulizia di cui sopra dovranno essere svolte nell'ambito dei locali **di cui alle allegate planimetrie**.

L'appaltatore nell'eventualità di uno sciopero del proprio personale, dovrà comunque garantire i servizi essenziali. In tal caso sarà proporzionalmente ridotto il canone mensile d'appalto, in relazione ai servizi non effettuati.

### ART. 3 = PERSONALE INCARICATO

La ditta Cooperativa \_\_\_\_\_, dovrà assicurare il servizio di pulizia con proprio personale di assoluta fiducia e provata riservatezza e comunicherà preventivamente al comune di Sant'Angelo in Vado l'elenco del personale incaricato, segnalando gli estremi della carta di identità, e provvederà immediatamente all'aggiornamento in caso di successive variazioni.

La Cooperativa \_\_\_\_\_ si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle modalità in cui si svolgono i predetti lavori, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti ed indipendentemente dalla natura della Ditta stessa. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto. La Ditta appaltatrice si impegna di richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del comune di Sant'Angelo in Vado, in tal senso sono impegnative per la ditta appaltatrice.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta Cooperativa \_\_\_\_\_, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il comune di Sant'Angelo in Vado medesima e di ogni indennizzo.

In caso di inottemperanza accertata dal comune di Sant'Angelo in Vado o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il comune di Sant'Angelo in Vado potrà provvedere direttamente, impegnando le somme del canone d'appalto, senza che la ditta appaltatrice possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento di danni.

### ART. 4 = DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto alla \_\_\_\_\_ di cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto.

In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore, unico responsabile verso la Comunità Montana e verso i terzi si intenderà la ditta \_\_\_\_\_.

---

### ART. 5 = ATTREZZATURE E PRODOTTI PER LE PULIZIE

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice a suo rischio, utilizzando proprie macchine ed attrezzature.

Sono a carico della Ditta appaltatrice anche i prodotti di consumo per la pulizia dei locali, quali detersivi liquidi ed in polvere, disinfettanti, deodoranti, scope, spugne, strofinacci, ecc., con la sola esclusione dei seguenti prodotti che saranno forniti dalla Comunità Montana:

- carta igienica;
- asciugamani di carta;
- saponette e sapone lavamano;
- insetticida.

### ART. 6 = CANONE D'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone d'appalto per la regolare esecuzione del servizio è stabilito in € \_\_\_\_\_ + I.V.A. 22% annuo per le pulizie degli edifici comunali che verranno liquidate mensilmente su presentazione di corrispondente regolare fattura ed i relativi mandati di pagamento saranno emessi dall'Ufficio Ragioneria del comune di Sant'Angelo in Vado, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della buona e regolare esecuzione del servizio attestata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con proprio atto di liquidazione.

In caso di ritardato pagamento non motivato, gli interessi moratori potranno essere riconosciuti entro il limite del tasso ufficiale di sconto, comprensivi a tutti gli effetti anche del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Cod. Civ.

Il valore fiscale del presente contratto è pari ad €. \_\_\_\_\_ oltre l'I.V.A.

#### ART. 7 = DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è valido dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, con facoltà per l'amministrazione comunale di rinnovare il contratto per un ulteriore anno. Alla scadenza del contratto, qualora per qualsiasi motivo l'Amministrazione non abbia individuato un nuovo contraente, la cooperativa è tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo prestatore del servizio agli stessi patti e condizioni, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

#### ART. 8 = REVISIONE CANONE D'APPALTO

Non è ammessa alcuna revisione del canone d'appalto, salvo quella che dovesse derivare da una modifica del presente contratto e che quindi sarà pattuita con il comune di Sant'Angelo in Vado. Il canone d'appalto resterà, pertanto, invariato per tutta la durata del contratto.

#### ART. 9 = RESPONSABILITA' DITTA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice sarà responsabile direttamente dei danni causati alle persone ed alle cose del comune di Sant'Angelo in Vado o di terzi, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore della ditta da parte di società assicuratrici.

La ditta appaltatrice è obbligata a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili e arredi nell'esecuzione del servizio.

In caso di inadempimento provvede il comune di Sant'Angelo in Vado addebitando alla ditta appaltatrice le relative spese sostenute.

Qualora terzi danneggiati a causa dell'espletamento del servizio e responsabilità del committente, il Comune di Sant'Angelo in Vado potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti della ditta appaltatrice, per il recupero del danno risarcito.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il comune di Sant'Angelo in Vado potrà esercitare l'azione di rivalsa a condizione che abbia dato comunicazione alla ditta appaltatrice, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, dell'azione di terzi danneggiati entro dieci (10) giorni dal momento che ne ha conoscenza.

La ditta si impegna alla scrupolosa osservanza del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 (Prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene) ed in particolare dell'art. 7, d'intesa con il Responsabile della Sicurezza incaricato dall'Amministrazione della Comunità Montana.

#### ART. 10 = PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla cooperativa, nell'esecuzione del servizio si verificano inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto, segnalate dai Responsabili degli uffici interessati, queste daranno luogo all'applicazione di una penale giornaliera pari a:

- €. 250,00 in caso di mancato espletamento del servizio;
- €. 100,00 in caso di espletamento non conforme del servizio.

Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate il responsabile del servizio interessato o un suo delegato renderà tempestivamente informata la cooperativa con lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nessuna comunicazione è dovuta alla cooperativa per le sole detrazioni, non costituenti penali, che siano proporzionali al servizio non svolto in quanto in tal caso è la stessa Impresa che deve provvedere alla fatturazione di un minor corrispettivo.

Le penali a carico della cooperativa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla cooperativa.

In ogni caso dopo tre ripetute inadempienze, contestate con lettera raccomandata A.R. o PEC, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'appalto.

#### ART. 11 = IMPEGNI DELLA COOPERATIVA

La \_\_\_\_\_ si impegna:

1. ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa le persone anche in condizioni di svantaggio sociale della cooperativa;
2. ad impiegare per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione operatori e Soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i Soci volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti inerenti tutte le informazioni possibili a definire posizione e professionalità di ognuno, (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.); la Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
3. a nominare quale responsabile dell'appalto il sig. \_\_\_\_\_, dipendente della Cooperativa \_\_\_\_\_, quale responsabile tecnico del servizio;
4. ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2, della Legge 08/11/1991, n. 381, per prestazioni complementari di supporto e non sostitutive a quelle degli operatori;
5. a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti tutte le norme e gli obblighi assicurativi e contributivi previsti dal CCNL del settore servizi. In particolare la Cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL delle Cooperative sociali;
6. a stipulare per il personale impegnato apposita polizza assicurativa RTC per eventuali danni arrecati a persone, cose, animali, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto;
7. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
8. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice e di terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione dell'appalto;
9. a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di alcuni soggetti svantaggiati e disabili per tutto l'anno indicati dall'Ente ed appartenenti alle categorie di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, della legge 381/1991;
10. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa;
11. a seguire le indicazioni dell'amministrazione appaltante comunicate tempestivamente in anticipo, sulla base di piani relativi ai lavori da eseguire che la stessa amministrazione predispone;
12. a trasmettere all'Amministrazione appaltante un elenco nominativo delle persone inserite, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio ed il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time, la data di assunzione, ecc.).

#### ART. 12 = MODALITA' INSERIMENTI

Le modalità attuative dell'intervento a favore delle persone inserite ai sensi dell'art. 5, comma 9, del presente contratto, competono alla cooperativa nel rispetto del programma individuale di intervento predisposto di intesa con il Servizio di Assistenza Sociale del comune.

#### ART. 13 = CAUZIONE

Per l'assunzione dell'incarico in questione la cooperativa costituisce cauzione a garanzia degli adempimenti previsti dal presente contratto per un importo pari al 10% (dicesi dieci per cento) del prezzo di aggiudicazione, pari a € \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_ valida per tutta la durata della convenzione.

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine.

#### ART.14 = INADEMPIENZE

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e di inadeguatezza dell'espletamento del servizio, l'amministrazione appaltante ha facoltà di disporre la risoluzione del contratto anche prima della scadenza ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e di ogni altra disposizione vigente in materia di appalti.

#### ART.15 = DANNI ARRECATI

Per tutti i danni che l'Ente dovesse riscontrare fra i beni sia propri che di terzi, esistenti nei locali dove viene effettuato il servizio verrà richiesto al soggetto appaltatore il rimborso dell'intera spesa necessaria per la riparazione o la sostituzione dei beni danneggiati.

Tutte le somme poste a carico dell'appaltatore per i motivi di cui al presente articolo saranno detratte dai corrispettivi dovuti al soggetto appaltatore medesimo.

#### ART. 16 = REFERENTI DI RACCORDO CON L'ENTE

La cooperativa \_\_\_\_\_ nomina quale referente per lo svolgimento dell'attività il cig. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

L'Amministrazione conferente nomina quale suo referente il \_\_\_\_\_, per tutti i locali dove viene svolto il servizio di pulizie.

Al medesimo la cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

#### ART. 17 = FUNZIONI DI CONTROLLO

Funzioni di controllo, vigilanza e accertamento degli adempimenti, vengono esercitate dall'amministrazione appaltante attraverso il proprio referente indicato al precedente art. 16, al quale l'utenza potrà rivolgersi per presentare eventuali rimostranze.

Lo stesso interverrà presso la cooperativa \_\_\_\_\_ nelle modalità ritenute più opportune, ogni qualvolta ciò dovesse rendersi necessario.

#### ART. 18 = EFFETTI ESCLUSI DAL CONTRATTO

Per effetto del presente contratto nessun rapporto di lavoro subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, viene instaurato tra l'Ente appaltante ed i dipendenti della ditta, la quale, con il presente, solleva l'Amministrazione comunale da ogni pretesa che possa essere avanzata.

#### ART. 19 = CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto, saranno deferite ad un Collegio di tre (3) arbitri di cui due scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo d'accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Urbino, che giudicherà secondo le norme di diritto, ivi compreso il ricorso alla equità.

In pendenza del giudizio sono sospesi gli obblighi del presente contratto.

#### ART. 20 = SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti al presente contratto (registrazione, diritti di segreteria, ecc.) sono a carico della ditta cooperativa \_\_\_\_\_

Il presente contratto viene sottoscritto in carta libera ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 4 dicembre 1997, n° 460, e dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo.

E richiesto, io Segretario Rogante, ho redatto il presente atto da me letto alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO ROGANTE  
Dott.ssa \_\_\_\_\_